



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 01.03.2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 5854/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "assegno – pensione" e vertente

TRA

PASCARELLA Orsola rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ambrosio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta via Roma n. 114

RICORRENTE

E

INPS – Istituto Nazionale Previdenza sociale - in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia ed Itala De Benedictis ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 4 luglio 2017, parte ricorrente, come in epigrafe, chiedeva la condanna dell'Inps alla corresponsione dell'assegno sociale a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 17.11.2016, rigettata dall'Istituto convenuto in sede amministrativa.

Evidenziava, pertanto, l'illegittimità delle motivazioni addotte dall'INPS, per i motivi indicati in ricorso avendo la ricorrente tutti i requisiti anagrafici e reddituali per poter fruire dell'assegno sociale e concludeva nei termini sopra indicati.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps, con memoria depositata, in data 29.05.2018 con la quale resisteva al ricorso, deducendo la sua infondatezza e concludendo per il rigetto della domanda; vinte le spese di lite. In particolare, eccepiva l'assenza del requisito economico dello stato di bisogno, atteso che la ricorrente ed il proprio coniuge, avevano donato numerosi beni immobili e che il reddito del nucleo familiare non avrebbe consentito il riconoscimento della prestazione richiesta. Inoltre, evidenziava l'Istituto che la volontarietà con cui aveva rinunciato a tale forma di reddito preclude la possibilità di richiedere l'assegno sociale in quanto trattasi di prestazione di natura strettamente sussidiaria.

Istruita in via documentale, mutato il giudice, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

In punto di diritto giova evidenziare che l'assegno sociale è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale, istituita dall'art. 3 comma 6 legge 335 del 1995, in sostituzione della precedente pensione sociale, che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".

Essa prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.

Proprio per tale motivo si tratta di una prestazione a carattere sussidiario, che cioè presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi e, per la stessa ragione, tale requisito deve essere inteso in senso rigoroso.

L'art.38, comma 1, della Costituzione, come è noto, garantisce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale .

La rivendicazione di un sistema di sicurezza sociale ha portato quindi all'emanazione della legge 30 aprile 1969 n.153 con la quale è stata istituita, a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni indigenti, una pensione sociale .

La norma costituzionale non specifica se i mezzi adeguati debbano esser erogati sotto forma di denaro o anche con altri strumenti (beni in natura , servizi , case per anziani) né specifica , in caso di prestazioni in denaro, se esse possano essere corrisposte sotto forma di capitale o soltanto sotto forma di rendita , ovvero in forma mista

La scelta di tali modalità rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario . Ma questa discrezionalità ha pur sempre come limite l'esigenza che l'adeguatezza non sia assicurata in un solo istante , ma sia garantita per l'intera durata della vita dell'individuo. Ecco perché , nel corso del tempo , vari interventi legislativi hanno adeguato gli importi pensionistici all'aumentato costo della vita.

Attesa la natura assistenziale della pensione sociale, essa, comunque, ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza .E costituisce principio consolidato (cfr. Cass. sez. lav. 22.3.2001 n.4155) che , ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sociale, il requisito del reddito deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda amministrativa (in base a cui è stabilita la decorrenza della prestazione , dal primo giorno del mese successivo a detta presentazione) e deve essere dimostrato mediante la speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista

dall'art.26 della legge n. 153/69 , come modificato dall'art.3 del D.L. n.30/74 , convertito con modificazione nella legge 16.4.1974 n.114.

L'assegno sociale trova oggi la sua disciplina normativa nell'art. 3 l. 335/1995 secondo il quale: *“Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale”.*

6. *Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".*

Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è congruagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.

Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.

La lettura della norma rende evidente che l'assegno spetta in via provvisoria sulla base della mera prognosi di non conseguire redditi incompatibili nell'anno immediatamente successivo nel quale venga dichiarata dall'interessato ex ante. La valutazione sulla spettanza in via definitiva della provvidenza avviene invece ex post sulla scorta di una verifica dei redditi effettivamente conseguiti.

Un'interpretazione della norma rispettosa della sua ratio esige indubbiamente che l'indagine reddituale non si esaurisca nella verifica della mera titolarità di un credito astrattamente riconducibile ad uno dei

redditi il cui possesso osta alla concessione dell'assegno sociale - negando così l'assegno a chi sia titolare di un credito per il solo fatto di esserlo - e che non si consideri ostativa alla provvidenza la titolarità di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito quando ad essa non corrisponda in realtà alcuna concreta possibilità di attuazione.

La controversia in esame nasce anche dalla questione circa la computabilità o meno, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per il diritto all'assegno sociale, della capacità reddituale dei beni a prescindere dall'apparenza fiscale.

Lo stato di bisogno esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini che ci occupano, del reddito della casa di abitazione.

Premettendo che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova della ricorrenza del requisito reddituale è a carico di colui che chiede la prestazione (da ultimo, Cass. 26.11.2018, n.30580), per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.

A tale riguardo, dagli atti di causa è emerso che il coniuge della ricorrente, Vincenzo De Matteo, era proprietario di numerosi beni immobili produttivi di reddito e che volontariamente si è spogliato di tali beni, donando gli stessi ai propri figli, ponendo il suo nucleo familiare in uno stato di bisogno (cfr. allegati produzione telematica Inps e atto notarile prod ricorrente) .

Nella specie la parte ricorrente deduce di non trovarsi in regime di comunione dei beni con il coniuge essendo il matrimonio intervenuto in data 13 marzo 1960 ovvero in un momento anteriore all'entrata in vigore della legge n. 151/1975 ed in quanto nessuno dei due coniugi, dopo l'entrata in vigore della predetta legge, aveva dichiarato di volersi avvalere del regime di comunione legale dei beni.

Tale deduzione non appare rilevante nella fattispecie in esame.

Invero la norma che individua i presupposti per la concessione dell'assegno sociale, non consente il cumulo del reddito del richiedente con quello del coniuge solo nel caso di separazione legale tra coniugi che, nella specie, non è né dedotta né documentata.

Anzi dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di Matrimonio del Comune di Santa Maria a Vico, del 30.06.2016, risulta che la ricorrente e De Matteo Vincenzo sono coniugati (cfr. allegati produzione ricorrente).

Ne consegue che il reddito, anche potenziale, del coniuge deve essere computato con quello della ricorrente indipendentemente dal tipo di regime patrimoniale dei beni intercorrente tra gli stessi.

E' evidente, pertanto, che il marito dell'istante si è spogliato di beni immobili certamente produttivi di reddito ponendosi volontariamente in uno stato di bisogno il suo nucleo familiare, senza ricavarne alcunché.

Né sono pertanto emerse particolari necessità che potessero giustificare la rinuncia a cespiti patrimoniali di sicura rilevanza ai fini della quantificazione del reddito utile all'ottenimento del beneficio di cui si chiede il riconoscimento

La donazione degli immobili produttivi di reddito, pertanto, ha alterato la situazione patrimoniale del nucleo familiare della ricorrente (composto dalla stessa e dal coniuge) sì da pregiudicare la sussistenza del requisito economico normativamente previsto per la concessione dell'assegno sociale da parte dell'INPS.

A ciò va aggiunto, che, indipendentemente dalla sussistenza di tali donazioni, la ricorrenza del requisito reddituale, come invocato per beneficiare della prestazione da parte istante, non è stata in alcun modo provata, non avendo la ricorrente depositato alcuna certificazione dell'Agenzia delle Entrate o altra idonea documentazione, relativa alla posizione reddituale personale e del proprio coniuge, volta a comprovare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per poter usufruire dell'assegno sociale così come prescritti dall'art. 3 della L. n. 335/1995.

Per tali ragioni il ricorso va integralmente rigettato.

In assenza di una valida autodichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso
- 2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Inps che liquida in € 950,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 01.03.2021

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi

